



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Via San Michele sn. 09080 – Tadasuni (OR) - CF 00074760950

0785 50047 – ☎ 0785 50176 - ✉ Email: info@comune.tadasuni.or.it

✉ Email PEC: protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it

Prot. n. 556

Ordinanza n°05 del 10.03.2022

OGGETTO: Divieto di abbandono e/o deposito di rifiuti.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visti, in particolare:

- l'art.178, il quale dispone che *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”*;

- l'art.192, a norma del quale *“l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*;

- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Preso Atto che nel territorio comunale, ed in particolare **nell'area di proprietà comunale adiacente la Via Grazia Deledda** distinta in catasto al **Foglio 01 Particella 96**, continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

Considerato che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

Ritenuto pertanto necessario, a causa di questi numerosi episodi di scarsa educazione civica, procedere ad un inasprimento delle sanzioni previste per il deposito e/o abbandono di rifiuti sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco al quale sono attribuite, in qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione *“all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado cittadino e di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana”*;

Visto l'art. 7 - bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 50 innanzi citato;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

ORDINA

E' fatto divieto, sull'intero territorio comunale, a chiunque, di abbandonare e/o depositare rifiuti di qualsiasi genere a prescindere dalla loro natura e della loro composizione, sul suolo nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie o penali, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.lgs. n.152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Chiunque viola il suddetto divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

COMUNICA

Che contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – TAR di Cagliari ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

INVITA

La cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente Ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al Settore eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.

MANDA

Il presente atto alla pubblicazione all'albo pretorio, con avviso specifico sul sito del Comune.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Ufficio Servizio di Polizia Locale; protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it
- Locale Stazione dei Carabinieri; tor21848@pec.carabinieri.it
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; cfva.sfghilarza@pec.regione.sardegna.it
- Locale Compagnia Barracellare. barracelli.tadasuni@pec.it

IL SINDACO

Dott. Pier Paolo Pisu

Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".



PISU PIERPAOLO
Regione Autonoma
della Sardegna
10.03.2022
12:29:55
GMT+00:00